



Università degli Studi di Udine
INAUGURAZIONE DEL XXXIV ANNO ACCADEMICO 2011/2012
27 febbraio 2012

LUDOVICO A. MAZZAROLI^(*)

«Ordinamenti in via di transizione. Dalla pretesa sovranità statale alla pretesa autonomia dell'Università. Considerazioni tra diritto sancito e diritto effettivo»¹

1. E' un caso - che capita per la rotazione che si è stati soliti seguire in questo Ateneo - quello in virtù del quale tocca oggi prendere la parola a un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza.

Ma, come talora accade, i «casi» possono verificarsi in momenti capaci di fare loro acquistare significati del tutto particolari.

E' noto che i primi «laureati» (uso volutamente un termine moderno) della storia lo sono stati o in medicina, o in *utroque iure* (cioè nell'uno e nell'altro diritto, il civile e il canonico).

A Bologna e poco dopo a Padova (ad inizio Duecento), quanto all'Italia, ma, ancor prima, a Parigi, in Francia, e, un po' dopo, a Oxford, in Inghilterra, a Cracovia, in Polonia, a Salamanca, in Spagna, a Colonia, in Germania ecc...

Qui a Udine, la Facoltà di Giurisprudenza è - giusto di un *ètte* - di più recente istituzione. Il primo Consiglio di Facoltà si è potuto svolgere - altro «caso» - in virtù della mia chiamata che consentiva, undici anni or sono, il raggiungimento del numero minimo stabilito *ex lege* per poterlo tenere; di talché i pochi anni della durata della Facoltà stessa mi consentono, senza troppo dilungarmi, di ricordare con gratitudine, in questa occasione prestigiosa, i due soli Presidi che l'hanno diretta: la prof.ssa Mariarita D'Addezio (componente-Presidente del Comitato ordinatore e Preside per due mandati) e il prof. Danilo Castellano, anch'egli Preside per due mandati e attualmente in carica.

Ma, antica o recente che la Facoltà sia, essa «muore» nel corso del presente anno accademico, unitamente a tutte le sue *consorelle* italiane.

Ottocento anni abbondanti di storia se ne vanno, per effetto di un'ennesima riforma dell'ordinamento universitario.

^(*) Professore ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza e Direttore *pro tempore* del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine.

¹ Il presente testo, stampato e distribuito per esigenze di carattere organizzativo, costituisce una prima stesura della versione scritta della *Prolusione "in forma breve"* richiesta all'A. in occasione dell'Inaugurazione dell'a.a. 2011-2012 dell'Università degli Studi di Udine (lunedì, 27 II 2012, presso l'Aula Magna dell'Ateneo, sita in Piazzale Kolbe, 4).

Pazienza !

«*Tout casse, tout passe, tout lasse, tout se remplace*», dicono i francesi.

Tutto - prima o poi - si rompe, tutto passa, tutto ci lascia, ma - in una maniera o in un'altra - tutto viene rimpiazzato.

In fondo, l'*Universitas* nasce, originariamente, come associazione studentesca e se è così cambiata, nei secoli, l'istituzione di fondo, perché mai dovrebbero sopravvivere a tutti i costi - oggi - le Facoltà ?

Il punto non è che queste spariscono dalla scena, ma comprendere perché ciò accade.

E la risposta, o meglio la *mia* opinabilissima risposta, la rinvio a tra poco.

..*

2. Sembra che non abbia ancora iniziato a trattare del tema che mi sono scelto, ma come spero di dimostrare il più rapidamente possibile, non è così.

Il titolo del presente intervento *appare* difficile: ma ciò dipende solo dalla necessità di trovare (si passi il termine) un «minimo comune denominatore» per l'insieme delle riflessioni che intendo proporre.

«Ordinamenti» al plurale, dunque.

E le mosse le prendo dall'*ordinamento per eccellenza* che, com'è noto ai più, è quello *statale*.

Cos'è che lo caratterizza, rispetto agli altri ordinamenti ?

Non certo il fatto di *concernere un gruppo di soggetti* che si associano in modo organizzato per ottenere determinati scopi (... anche l'ordinamento universitario ha una siffatta caratteristica).

Non certo il fatto di riguardare quel gruppo di soggetti perché *stanziati su un determinato territorio* (... anche gli ordinamenti regionale, provinciale e comunale si caratterizzano per il detto elemento).

Non certo il fatto che quei consociati, stanziati su un territorio, vedono i loro rapporti regolati da un *determinato corpo di regole giuridiche* [... basti pensare, per fare anche un solo esempio, che ogni Regione, ogni Provincia, ogni Comune ha un *suo* Statuto che, in teoria (ma purtroppo spesso solo in teoria), potrebbe essere diverso da quello di ogni altro ente consimile].

L'unico elemento che distingue lo Stato da qualsivoglia altro ordinamento è (almeno così hanno a suo tempo insegnato a me) che solo lo Stato è dotato, oltre che di quelli che ho già detto (avere un proprio elemento personale organizzato, uno territoriale e uno normativo), del particolare carattere della *sovranità*.

Termine che tutti conoscono, ma che forse pochi saprebbero definire con precisione.

Scusandomi in anticipo per la superficialità cui mi costringe lo scorrere dei minuti, posso dire che la sovranità è un termine che prende contestualmente

in considerazione due concetti: quello dell'indipendenza dello Stato e quello della sua supremazia.

Si tratta di due facce della stessa medaglia.

Un lato di questa (... il lato «indipendenza») guarda al di fuori dei confini nazionali.

L'altro (... il lato «supremazia») guarda all'interno dei confini nazionali.

Ma, oggi (ci si guardi un po' intorno, si legga un qualsiasi giornale, si ascolti un qualsivoglia notiziario radio-televisivo ecc...) che senso ha parlare di *indipendenza* (cioè di inviolabilità dei confini) e di *supremazia* che originariamente intendeva significare che lo Stato, al proprio interno, *superiorem non recognoscens* ?

Lo si fa un po' per una di quelle stracche abitudini da cui si fa troppa fatica a distaccarsi e quindi... non ce ne si distacca.

Ma sostenere che la *potestas* di qualunque Stato è a tutt'oggi piena; che essa è cioè *summa*, non ha (più) molto senso.

Il problema è che si continua a pensare a un potere statale indipendente e sovrano, accostandolo sempre e solo alla capacità di difendere un determinato territorio dall'invasione della truppa straniera che, più o meno dotata di mezzi, provenga dall'esterno e alla contestuale capacità di reprimere disordini e dissidi interni che avvengono *tra* soggetti, o *a causa* di soggetti.

Ma è una raffigurazione «personalistica» che non convince più, o meglio che non è più sufficiente a spiegare tutti i fenomeni che caratterizzano un determinato Stato.

Nel *mondo globalizzato* che contraddistingue il nostro tempo, vi sono una serie di nuovi elementi, sconosciuti nel passato, che non solo, per loro natura, sfuggono al controllo statale, ma che, in più, quand'anche lo Stato si accorga della loro esistenza, non stanno comunque nella disponibilità dello Stato stesso.

Può dirsi sovrano uno Stato che ha il proprio debito pubblico in mano e nella disponibilità di uno Stato diverso da sé ?

Può dirsi sovrano uno Stato il cui Esecutivo è costretto ad assumere decisioni, una via l'altra, per mesi e mesi, a causa e/o per effetto di decisioni precedentemente assunte al di fuori dei suoi confini nazionali ?

Può dirsi sovrano uno Stato che, trovandosi a non potere non accettare prestiti da soggetti terzi, acconsente - giocoforza - ad assoggettare porzioni consistenti della propria politica, per esempio in tema di riforme, e l'intero proprio margine di scelta in materia economica a un controllo permanente-effettivo da parte di quei terzi ?

Tutto si può sostenere, ma almeno, per ora, consentitemi quantomeno di osservare che se di sovranità si vuole continuare a parlare, lo si dovrebbe fare in maniera totalmente diversa rispetto al modo con il quale si intendeva il termine in passato.

..*

3. Scendo idealmente *un gradino* per una riflessione relativa all'*ordinamento interno dello Stato* italiano.

Nel gennaio scorso, come tutti sanno, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i due *referendum* in materia elettorale² sui quali, secondo l'intendimento dei promotori, saremmo stati chiamati a pronunciarci nella primavera di quest'anno per vedere abrogata, *in toto* o quantomeno in parte, la legge elettorale attualmente vigente³ che, per usare un eufemismo, non entusiasma i più.

Premesso che - per quante fossero le firme che erano state raccolte a supporto dei quesiti - la sentenza della Corte era più che prevedibile e che, date le precedenti pronunce della Corte stessa sul tema dell'ammissibilità dei *referendum* elettorali, solo «chi non voleva vedere» poteva ipotizzare un esito diverso da quello che è stato, dopo la sentenza della Corte costituzionale si è logicamente riaperto il dibattito politico in materia di *cambiamento della legge elettorale*.

E - posta la particolarissima natura della legge elettorale che è sì una legge ordinaria quanto a procedimento di adozione (non si tratta, cioè, di una legge costituzionale), ma tutt'altro che 'ordinaria'⁴ se si guarda alla sua sostanza, perché talmente 'straordinaria' da risultare quella relativamente alla quale è più difficile trovare accordi tra i partiti, ivi compresi quelli che, politicamente, risulterebbero di per sé alleati - la discussione si impone, sin dall'inizio, come un *quid* caratterizzato da vivacità estrema.

Come sempre accade in questi casi, il dibattito si apre con il porsi la grande alternativa tra l'adozione di un sistema proporzionale e quella di un sistema maggioritario.

Sempre semplificando, il maggior pregio dell'un sistema costituisce il maggior difetto dell'altro.

Il proporzionale ha il grande vantaggio di consentire la partecipazione alla competizione elettorale a tutte le forze presenti nel panorama politico, nonché il

² Corte cost., sent. 12-24 gennaio 2012, n. 13, pubbl. in *Gazzetta uff.* 25.1.2012.

³ L. 21 dicembre 2005, n. 270, recante *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*, pubbl. in *Gazzetta uff.* 30 dicembre 2005, n. 303 - Suppl. ordin. n. 213.

⁴ Si veda, se si crede, quanto ho già avuto modo di scrivere a tale proposito in *Legge elettorale, forma di governo e fonti del diritto. Note introduttive e riassuntive sulle ragioni per le quali la legge elettorale, in Italia, non può essere considerata alla stregua di una «qualsiasi» legge ordinaria*, pubbl. in tedesco con il titolo *Wahlgesetz und Regierungsform in Italien. Gleichzeitig ein Beitrag zur Rechtsquellenlehre*, in AA.VV., *Entwicklungen des Wahlrechts am europäischen Fallbeispiel*, a cura di A. GAMPER, ed. Springer, Wien, 2010, pp. 47 - 69.

massimo grado di rappresentatività possibile (... e quindi, per portare due soli esempi tra le più dirette conseguenze di una sua adozione, per un verso risulta molto gradito ai partiti di non grandi dimensioni e, per altro verso, favorisce una più ampia partecipazione al voto, posto che chiunque può trovare in chi si presenta ciò che più si avvicina a quel che maggiormente lo rappresenta).

Il sistema maggioritario valorizza, a discapito di un certo grado di rappresentatività, un'altra esigenza fondamentale che è quella della governabilità.

I sistemi misti - che variamente combinano elementi di maggioritario e di proporzionale - cercano, in modi diversi, di non sacrificare *in toto* la rappresentatività della parte o delle parti che perdono, assicurando il maggior grado di governabilità possibile.

Ora, a parte quella che può teoricamente essere la preferenza personale di ciascuno, se c'è un'epoca, e un anno in particolare, in cui la dualità tra «rappresentatività» e «governabilità» ha poca ragione di sussistere è il 2012, perché la scelta tra i due valori - accorti o no che ce ne sia - è già stata effettuata.

Ed è già stata effettuata al massimo livello possibile.

La *formazione dell'attuale Esecutivo* - legittima, lo dico subito a scampo di equivoci, poste le dimissioni del Presidente del Consiglio precedente e posto che la nostra è tuttora una forma di governo parlamentare fondata sul legame fiduciario che deve sussistere tra il Governo e una qualsivoglia maggioranza parlamentare - è la lampante dimostrazione che il valore della governabilità (in nome di cosa lo dirò tra breve) dovrebbe senz'altro prevalere, senza discussione di sorta, almeno in questo momento storico, su quello della rappresentatività.

In un ordinamento che voglia essere coerente da un punto di vista interno (il che è sempre necessario, oltre che auspicabile), la presenza di un Esecutivo come quello che attualmente ci governa non dovrebbe fare nemmeno iniziare una discussione in merito alla direzione verso cui dovrebbe dirigersi il dibattito sulla legge elettorale.

..*

4. *Cosa unisce le considerazioni svolte fino ad ora e tra loro - almeno apparentemente - prive di collegamento ?*

Perché la circostanza per cui le Facoltà italiane «muoiono», lasciando campo aperto a un predominio assoluto ed esclusivo dei Dipartimenti, ha qualcosa a che vedere con una mutata essenza della sovranità statale ?

E perché questi due dati dovrebbero avere alcunché da spartire con il fatto che la scelta per un'eventuale futura legge elettorale non può che dipendere - sempre che si reputi la coerenza un valore - da quanto si è già deciso di scegliere relativamente alla formazione dell'attuale Governo, la quale, a sua volta,

dipende da fattori differenti da quelli cui si soleva fare riferimento in un recente passato ?

Perché il diritto, e in particolare il diritto pubblico, oggi non può, sempre più spesso e negli ambiti più diversi, che conformarsi a esigenze che provengono da qualcosa che comincia fuori dal diritto stesso.

E non si tratta sempre e solo delle esigenze del corpo sociale che si intendono vedere regolamentate, ma delle esigenze del corpo sociale che a loro volta dipendono se non *in toto*, almeno in buona parte, da esigenze di carattere economico.

L'economia, oggi, condiziona il diritto e far finta che così non sia è una pia illusione di giuristi magari fieri... ma *ciechi* e, in quanto tali, a rischio di essere poco lungimiranti. E a me, quindi, non sembra certo un caso che sia questo il tempo nel quale il Parlamento - per me, ma mi rendo conto che questo significhi poco, sbagliando⁵ - mostra la volontà di apportare una modifica alla stessa Carta costituzionale per introdurre in essa il c.d. «principio del pareggio di bilancio», costituzionalizzandolo⁶.

⁵ Intanto, non si deve mai agire sull'onda dell'emergenza, tantomeno a livello di modifica costituzionale e ancor più se l'induzione all'azione viene da soggetti esterni al funzionamento della forma di governo (cfr. la lettera datata Francoforte-Roma, 5 agosto 2011, a firma congiunta dell'allora Presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet e del suo successore designato Mario Draghi, in carica dal 1.11.2011).

Inoltre, a ben vedere, quello di cui si discute è un *finto principio*, trattandosi piuttosto di un'imposizione direttamente efficace, anche se è difficile comprendere che cosa si potrà fare e come ci si dovrà comportare nel caso in cui la disposizione (costituzionale !) dovesse essere violata; sempre che, prima dell'eventuale violazione, non si trovi modo di applicare il comma 2 del nuovo art. 81, nella parte in cui - un po' "all'italiana" - prevede che il «ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali» ... qualificati quindi tali dal Parlamento (con il conseguente rischio di tornare al punto di partenza).

Infine, ma non si tratta che di un'impressione (che, in quanto tale, è difficile da provare), ho idea che una previsione del genere può contribuire a un progressivo «impigritimento» del sistema, anziché indurlo verso lo sviluppo e un maggiore dinamismo.

⁶ Usando il procedimento di cui all'art. 138 Cost. (quello previsto per adottare le «leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali»), lo scorso 30 novembre, la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura e con ben 464 voti a favore, solo 11 astenuti e nessun contrario (!), un disegno di legge di radicale modifica dell'art. 81 Cost. e di integrazione / modifica degli artt. 97, 117 e 119 Cost. Il 15 dicembre 2011, il Senato ha a sua volta approvato lo stesso testo in prima lettura.

La modifica riformula pressoché integralmente l'art. 81 Cost., ponendo innanzitutto l'obbligo per lo Stato di assicurare per il proprio bilancio «l'equilibrio tra le entrate e le spese ... tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico», ma consentendo il «ricorso all'indebitamento» nell'ipotesi precisata nella nota precedente e stabilendo che il «contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare

La c.d. riforma Gelmini⁷ probabilmente nasce per dare soddisfazione a esigenze di carattere economico prima che culturali (e una seppure non apertamente manifestata speranza è che alcune Università *implodano* di fronte all'impossibilità di fronteggiare quanto già disposto e quanto ancora da disporre con i nuovi provvedimenti di legge, o regolamentari, o ministeriali ecc...).

La sovranità dello Stato non è più quella che era un tempo perché, schiacciando un pulsante di un computer ad Hong Kong, connesso con un altro elaboratore di dati pur fisicamente collocato a Washington, che però «colloquia», magari prendendo ordini, da un computer posizionato a Shanghai, non ci sono eserciti, più o meno seri, che tengano. La decisione sul futuro di uno Stato nazionale, sul suo modo di porsi, sul benessere o malessere di chi ci abita (se non addirittura sulla sua esistenza), può dipendere da qualcosa che avviene al di fuori dei suoi confini nazionali senza che nulla e nessuno che sia allocato all'interno dello Stato, magari anche in una posizione di forza apparente, possa farci alcunché.

Il Governo del Presidente Monti, infine, più che, come si suole dire e scrivere, un governo «tecnico» è, a mio avviso, un governo di «emergenza nazionale» che tenta di fare principalmente fronte ad esigenze di carattere economico con misure che nessuna forza politica o alleanza tra forze politiche, che si presentino e palesino come rappresentative, intende porre in essere per non ingenerare malcontento nella parte dell'elettorato che fa a essa riferimento.

l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». Aggiunge, inoltre, un nuovo primo comma all'art. 97 Cost. [*«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza (ove, di per sé, “coerenza” non dovrebbe voler dire “supina sottomissione”) con l'ordinamento dell'Unione europea (e quello interno ?), assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»*]. E 'tocca' sia il comma 2, lett. e), sia il comma 3 dell'art. 117 (diventa di competenza esclusiva della legge statale - e non più di competenza ripartita Stato-Regioni - anche quella di *«armonizzare i bilanci pubblici»*); sia l'art. 119 Cost., comma 1 (*«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*) e comma 6 (*«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti*).

⁷ Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, pubbl. in *Gazzetta uff.* 14 gennaio 2011, n. 10 - Suppl. ordin. n. 11.

[Non mi sembra un caso, a tale riguardo, che le misure governative dotate di un mero carattere economico *corrano* (e vengano lasciate *correre* in Parlamento) con una velocità e con una portata ben diverse rispetto a quelle p. es. concernenti quelle che, con termine alquanto improprio, vengono definite «liberalizzazioni», relativamente alle quali l'Esecutivo si trova a dover colloquiare e trattare *prima* con controparti e poteri forti collocati fuori dal Parlamento, e solo eventualmente e comunque *dopo* con quest'ultimo. Con il risultato che la «forza» del Governo si rivela, quanto alla seconda ipotesi, notevolmente - quanto logicamente e comprensibilmente - inferiore, perché diversa è la *copertura politica* sulla quale può contare al riguardo].

..*

5. Tutto ciò dando per premesso e presupposto, un altro - l'ultimo - gradino, per chiudere con una considerazione sull'ordinamento universitario.

«Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», sta scritto nell'ultimo comma dell'art. 33 Cost.⁸.

Mi limito qui a ricordare, a tale riguardo, che in sede di approvazione della Carta costituzionale, l'Assemblea costituente volle sostituire la proposizione «è riconosciuto il diritto [alle Università e alle Accademie] *di darsi ordinamenti autonomi*» con quella che possiamo leggere oggi, per cui esse: «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi», a sottolineare che quel diritto non è una concessione che proviene da un soggetto diverso ed esterno alle Università e alle Accademie, ma una situazione giuridica soggettiva di vantaggio derivante direttamente - cioè senza che sia necessaria l'intermediazione di chicchessia - dalla Costituzione: in sintesi, non è lo Stato ad accordare l'autonomia: questa c'è... perché c'è.

Similmente, la proposizione «... nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato» venne sostituita con l'odierna «... nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»: e non può non risultare chiaro a tutti come ciò che è *consentito* (cioè permesso), abbia, per sua stessa natura, portata inferiore rispetto a ciò che è *stabilito*, cioè posto, cioè dato per presupposto.

Ciò premesso, ho già espresso in altre occasioni⁹ il mio pensiero sull'essenza dell'«autonomia universitaria» che è così rapidamente e sinteticamente riassumibile.

⁸ Le sottolineature sono mie.

⁹ V. partic. *Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione*, in AA.VV., *La riforma dell'Università tra legge e Statuti. Analisi interdisciplinare della legge n. 240/2011*, Atti del Seminario dallo stesso titolo, tenutosi a Roma, il 2.5.2011, a cura di M. BROLLO e RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, per l'Aidlass (*Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale*), ed. Giuffrè, Milano, 2011, pp. 19 - 30.

I «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» agli ordinamenti autonomi delle Università non possono essere contenuti in una normativa statale di dettaglio, perché i concetti di «normativa di dettaglio» e di «autonomia» sono inconciliabili.

Il che appare di tutta evidenza se, come credo, ha ragione la Corte costituzionale quando sottolinea come non vi sia «*Nessun dubbio...*» che l'autonomia universitaria va intesa «*nel ... senso più ampio, come autonomia normativa, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile*»¹⁰ di ciascuna Università, posto che l'autonomia si «*traduce ... nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso i suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni, così risolvendosi nel potere di autodeterminazione del corpo accademico*»¹¹.

Ma se l'autonomia è - come visto - concessa direttamente dalla Costituzione, «una sua compressione è comprensibile (e accettabile) solo a livello di principi unificanti, mai di dettaglio»¹². E se normativa di dettaglio lo Stato pone [come, p. es., quando stabilisce che la «durata della carica di rettore (è di) un unico mandato di sei anni, non rinnovabile»¹³], questa può servire solo alle Università «che non vogliano, non possano, o non riescano ad autonormarsi»¹⁴.

E allora ?

E allora sbagliamo noi a piegarci acriticamente a tutto ciò che viene disposto in materia di Università.

Non è che non capisca perché veniamo giornalmente «bombardati» da disposizioni le più varie (dal Ministero, dall'Anvur, dal Cineca, dai nostri stessi apparati amministrativi interni ecc...).

Se - per ragioni legate squisitamente a motivi di carattere economico - tendenzialmente cambia natura finanche l'ordinamento statale, figuriamoci se non ci si possono aspettare mutamenti nell'ordinamento universitario.

¹⁰ Corte cost., sent. 26 ottobre - 9 novembre 1988, n. 1017, pubbl. in *Gazzetta uff.* 16.11.1988 (qui § 3., cpv. 4., del *Considerato in diritto*).

¹¹ Ivi, § 4., cpv. 2., del *Considerato in diritto*. Le sottolineature sono mie.

¹² *Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione* cit., p. 28.

Ma, in fondo, si tratta di ciò che - a ben vedere - intendeva stabilire anche la Corte costituzionale quando precisava che nel «*rapporto tra la legge e ...autonomia universitaria [...], rapporto nel quale le previsioni legislative valgono come "limiti" [... questi ultimi ...] non sarebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro*» [sent. 23-27 novembre 1998, n. 383, pubbl. in *Gazzetta uff.* 2.12.1998 (qui § 4.1.2. del *Considerato in diritto*)].

¹³ Art. 2, comma 1, lettera d), della l. 30.12.2010, n. 240 cit.

¹⁴ *Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione* cit., p. 28.

E se si tratta di razionalizzare le spese, ben vengano anche i mutamenti.
Ma il punto è che, in virtù del predetto preteso *valore*, si sta provando non già a cambiare l'ordinamento universitario ... ma a snaturarlo.

Così, se si ritiene il caso che continui a essere ben chiaro che l'attività di docenza non può che dipendere da quella di ricerca e che la prima non deve mai prevalere su quest'ultima (90, 100, 120, 150 ore di lezione per docente stanno solo a significare che quello serve principalmente a fare didattica e che solo una volta terminato quell'incarico, nonché quello di firmare moduli, di assistere a riunioni spesso inutili convocate da chiunque per le più diverse ragioni, del pari spesso inutili ecc..., egli può, se crede e se ce la fa, tentare di occuparsi un po' di ricerca);
se vogliamo che, ciò posto, sia l'attività di ricerca a consentire quella di docenza (se non si vuole, cioè, che quest'ultima scada a mero «raccontino» di cose dette da altri, ciò che può fare chiunque);
se continuiamo a essere consapevoli che è solo in ragione di quelle due attività che esiste l'apparato amministrativo dell'Università (e non viceversa), e che ha una ragione di essere l'esistenza degli «studenti»;
se si capisce che l'attrattiva su questi ultimi non può che dipendere dalla qualità della ricerca e non da *quanta* didattica viene svolta, ebbene, se tutto ciò è chiaro, spetta *in primis* ai professori opporsi - con tutti gli strumenti che hanno e che l'ordinamento mette a loro disposizione - allo snaturamento dell'istituzione universitaria. C'è un confine che non si può e non si deve consentire venga oltrepassato. E questo spetta a noi, dovendo essere ben chiaro, in un'epoca in cui tutti tendono a delegare tutto per fare sempre meno, che non si tratta di un potere delegabile, e se non si ha il coraggio o anche solo la voglia di farlo, oppure se si preferiscono le motivazioni "politiche" e di comodo che suggeriscono di non farlo, poi non ci si lamenti.

Al quale riguardo - e chiudo -:
in un'epoca nella quale non si fa che parlare delle garanzie della magistratura e dei singoli magistrati,
in un'epoca che, però, è anche quella in cui il Capo dello Stato non fa che rammentare che il «valore della cultura» è uno di quelli che contribuiscono a distinguere l'Italia da altri Stati,
ricordando a tutti - e qui faccio un inciso che vale sia per i giuristi, sia per altri cultori di studi di carattere umanistico nei più diversi campi - che cultura la fa anche chi pone in essere prodotti per loro stessa natura non brevettabili, per loro natura non attrattivi di finanziamenti né pubblici né privati, ma che non per questo hanno valore culturale inferiore ai prodotti «economicamente valutabili»,

ebbene, tutto ciò considerato, ricordo a tutti e *in primis* a me stesso, che la Prima SottoCommissione dell'Assemblea Costituente, allorché elaborò la già citata lettera dell'art. 33, u.c., della Costituzione, stabilì che la formulazione che oggi leggiamo, «*soddisfa... anche il principio dell'inamovibilità dei professori universitari. Infatti, se [cioè solo se] le Università sono autonome, i professori ne risulteranno liberi, e quindi, inamovibili*»¹⁵, o, se preferite, inamovibili e quindi liberi... e, per quanto mi riguarda, non ci sono, né potranno mai esserci, ragioni economiche che tengano, a fronte della libertà mia e, conseguentemente, del mestiere che mi sono scelto.

¹⁵ V. gli *Atti dell'Assemblea Costituente*. Riunione plenaria - Seduta di martedì 29 aprile 1947 - Presidenza di Umberto Terracini (P.C.I.), indi del VicePresidente Pecorari (D.C.) (in http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed105/sed105nc.pdf), pp. 3370ss.

Quella riportata nel testo è la sintesi che (a chiusura della discussione sul testo di vari emendamenti presentati, relativamente alla formulazione finale dell'attuale art. 33 Cost., da Costituenti diversi e alla quale parteciparono, tra gli altri, gli on. Bettiol, Caronia, Corbino, Della Seta, Dossetti, Gaetano, Gonella, Labriola, Leone, Lucifero, Tupini, molti dei quali docenti universitari di facoltà diverse) fece l'on. Umberto Tupini, Presidente della prima Sottocommissione (ivi, p. 3372), altri membri della quale furono, a mo' di esempio, ma tanto per far comprendere il livello che poté assumere la discussione già in quella sede preliminare: Giuseppe Dossetti (D.C.); Giorgio La Pira (D.C.); Aldo Moro (D.C.); Leonetto Amadei (P.S.I.); Lelio Basso (P.S.I.); Pietro Mancini (P.S.I.); Nilde Iotti (P.C.I.); Concetto Marchesi (P.C.I.); Palmiro Togliatti (P.C.I.).

Compito della Prima Sottocommissione della c.d. «Commissione per la Costituzione» o «Commissione dei 75» [quella che predispose il progetto del nuovo testo costituzionale e di cui furono VicePresidenti gli on. Ruggero Grieco (P.C.I.); Umberto Tupini (D.C.), Gustavo Ghidini (Partito Socialista dei Lavoratori Italiani - P.S.I.) e Umberto Terracini (P.C.I.), fino alla sua elezione a Presidente dell'Assemblea Costituente] era, a detta dello stesso Presidente Tupini, quello di elaborare i «principi generali della nuova Costituzione nonché i diritti fondamentali delle libertà della persona umana», cui Dossetti aggiunse i diritti «di natura economico-sociale» e Togliatti i «diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all'educazione» [così si legge all'inizio del resoconto della seduta del 26.7.1946 (la prima), in http://www.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed001/sed001.pdf#nav, pp. 1-2].

Le sottolineature sono mie.

